TRIBUNALE DI ROMA
3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54

Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru

all'udienza del 18/06/2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15093/2025**:

tra

[illegible] con l'avv. RIZZO ROBERTO

Parte ricorrente

contro

POSTE ITALIANE SPA con l'avv. [illegible]

Parte convenuta

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente
SENTENZA
dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: trasferimento del lavoratore
CONCLUSIONI: come da scritti in atti

Fatto e diritto

Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l'art. 132 n. 4 cpc; letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc

-1-

Con ricorso, depositato in data 23.04.2025 e ritualmente notificato, la Sig.ra [illegible] ha adito il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

1) accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente di essere trasferita ai sensi dell'art. 33 quinto comma legge 104/92 (e successive modifiche) dal CD Bolzano Recapito Resia, presso il CD di Agrigento o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente alla società intimata e presente nel comune e/o nella provincia di Agrigento (in quanto sedi più vicine al luogo di domicilio e residenza della madre sig.ra [illegible], residente a Realmonte, in provincia di Agrigento);

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

2) (accertare e dichiarare) l'illegittimità (per tutte le ragioni esposte in ricorso) del diniego opposto in data 21 febbraio 2025 dalla Poste Italiane spa alla richiesta di trasferimento avanzata dalla Ricorrente in data 14 febbraio 2025;

3) e per l'effetto condannare la società intimata in persona del legale rapp.te pro tempore ad applicare parte Ricorrente presso una delle suddette sedi di cui al punto 1) che precede;

4) condannare la spa Poste Italiane, in persona del suo legale rapp.te pro tempore al pagamento in favore della Ricorrente del compenso professionale per il presente giudizio, maggiorato del rimborso forfetario delle spese, dell'iva e cpa, come per legge."

A tal fine ha dedotto:

1.1 di essere stata assunta dalla società Resistente, a far data dal 01/10/2022, con contratto a tempo indeterminato part time, con prestazione lavorativa "100% per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre" e 0% per gli altri mesi, come impiegata di livello E di cui al CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane per lo svolgimento di attività di recapito come portalettere junior presso il CD di Bolzano Recapito Resia;

- di aver richiesto e ottenuto dall'INPS di usufruire, da ottobre 2022 e fino alla prima metà di febbraio 2023, di giorni di permesso per assistere la Sig.ra . madre della si , residente a Realmonte in provincia di Agrigento, riconosciuta, in data 12/02/2016, dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di Agrigento come portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/92, in quanto affetta da sclerosi multipla;

- di essere decaduta dal diritto alla fruizione dei suddetti permessi quando ne è stata dichiarata l'interdizione obbligatoria dal lavoro dal 20/02/2023 e fino al periodo di interdizione obbligatoria su disposizione del direttore della Provincia Autonoma di Bolzano e poi fino allo spirare del termine del successivo congedo per maternità obbligatoria per un periodo di tre mesi dopo il parto e quindi fino al 10/01/2024;

- di aver stipulato, in data 13/02/2023, un accordo di trasformazione del regime orario part time in full time convenendo che, a decorrere dal 01/03/2023, fermi restando l'inquadramento contrattuale e le mansioni già assegnate, il rapporto sarebbe proseguito a tempo pieno presso il CD di Brunico;

- di essere stata trasferita, durante il periodo di interdizione obbligatoria, con decorrenza 01/05/2023, dal CD di Brunico al CD di Bolzano recapito Resia;

- di aver richiesto con lettera del 07/12/2023 indirizzata all'ufficio delle Risorse Umane Territoriali di essere distaccata dal giorno 11/01/2024 a proprie spese presso il primo Centro di recapito disponibile nelle vicinanze della residenza

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

della propria madre, sig [illegible], residente a Realmonte (AG) e titolare di certificazione ex art. 3, comma 3, legge 104/92, in quanto affetta da grave patologia (sclerosi multipla), precisando, inoltre, di essere madre di una bambina di soli due mesi e che il marito, titolare di un'azienda nel proprio paese di residenza, non avrebbe potuto accompagnarla per prendersi cura della bambina;

- di aver ricevuto, con una comunicazione dell'Ufficio Risorse Umane di Poste del 05/01/2024, un riscontro con il quale le veniva comunicato che non è previsto il distacco in altre regioni per assistere un genitore riconosciuto titolare di handicap in situazione di gravità e che inoltre l'allegato 7 del vigente CCNL prevede la possibilità di un'assegnazione temporanea fino al compimento di un anno di età del figlio solo nelle regioni appartenenti all'area di competenza della struttura Risorse Umane Regionali di riferimento per il Nord Est Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;

- di aver nuovamente richiesto e ottenuto dall'INPS, alla fine del periodo di congedo obbligatorio per maternità, di usufruire, dall'11/01/2024 al 31/12/2024, di giorni di permesso per assistere un soggetto disabile in condizioni di handicap con situazione di gravità ex art. 33 comma 3 legge 104/92, ovvero la Sig.ra [illegible] madre della

- di non aver quindi reso le proprie prestazioni lavorative nel periodo dal 16/02/2023 al 14/07/2024;

- di aver lavorato, nel corso dell'anno 2024, soltanto dal 15/07/2024 al 26/07/2024 e di aver ripreso servizio in data 02/01/2025 sempre con mansioni di portalettere presso il CD di Bolzano Recapito Resia;

- di essere dunque caregiver della madre già prima dell'assunzione da parte di Poste e di aver continuato a prestare assistenza alla madre sin dall'inizio del rapporto di lavoro inter-partes, e anche nel corso del 2025, recandosi, non appena possibile, ad Agrigento non solo usufruendo dei permessi ex legge 104/92, ma anche di congedi parentali, ferie, permessi di vario tipo;

- di essere l'unico soggetto in grado di assicurare alla madre disabile l'assistenza di cui necessita, in quanto in data 02/02/2019 è venuto a mancare il padre nonché marito della madre;

- di risiedere con il marito e una figlia a Realmonte (AG) comune dove risiede, da sola, anche la madre in via

- di aver partecipato, senza esito, alla mobilità volontaria per il 2024 per la provincia di Caltanissetta nonché a quella per il 2025 indicando la propria preferenza per la provincia di Agrigento piazzandosi in graduatoria al 72° posto;

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

- di aver richiesto a Poste Italiane in data 14/02/2025 il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/92 presso l'ambito territoriale aziendale di Agrigento;

- di aver diritto al trasferimento presso la sede di Agrigento o in altra sede vicina tra quelle disponibili alla data della domanda di trasferimento o divenute successivamente tali, ex art. 33, comma 5, legge 104/92, in quanto sarebbero integrati sia il requisito soggettivo legato alla condizione di handicap grave della madre che quello oggettivo, ovvero la disponibilità di posti per lo svolgimento di mansioni di recapito in uffici vicini al domicilio del portatore di handicap, vista la presunta carenza di personale stabile in organico e le assunzioni di personale a tempo determinato avvenute negli ultimi mesi nella provincia di Agrigento e visto che la provincia di Bolzano sarebbe costantemente ben più "coperta", per i dipendenti con le mansioni di portalettere, rispetto a quella di Agrigento.

1.2. Si è costituita in giudizio Poste Italiane Spa, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

In particolare ha rilevato che l'esercizio del diritto invocato dalla controparte presuppone la sussistenza di condizioni tecniche e organizzative che consentano la scelta della sede e che, nel caso di specie, la possibilità di trasferimento non sussiste, come evidenzia lo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria, pattuite con parti sociali, con gli accordi sindacali del 28/01/2010 e del 22/05/2013, successivamente prorogati, tramite le quali solo ad alcune delle richieste (ad esaurimento dei posti messi a disposizione dal datore di lavoro) è seguito l'effettivo trasferimento.

Ha aggiunto che mancano tutti i requisiti oggettivi per disporre la richiesta misura, avendo Poste Italiane allegato e dimostrato la sussistenza di lesione significativa e concreta delle proprie esigenze organizzative e produttive che deriverebbero dal trasferimento della ricorrente dalla sede di Bolzano recapito Resia. Come emerge dai prospetti dell'organico, riferiti a Bolzano e Provincia, risulta una copertura di personale sempre ben inferiore al 110% soprattutto per quanto riguarda la Provincia (doc. 16 – Prospetti Organico CD Bolzano e Provincia). Come emerge, invece, dal prospetto dell'organico, riferito ad Agrigento e Provincia, risulta una copertura di personale superiore al 110% e alla data del 28/05/2025 pari al 125% (doc. 17 – Prospetto Organico CD Agrigento e Provincia).

Ha quindi sottolineato che negli Accordi di mobilità non è previsto alcun criterio né alcun titolo di preferenza connesso all'eventuale godimento dei benefici di cui alla L. 104/92, mentre viene stabilita una valutazione preferenziale delle richieste di trasferimento nel caso in cui il dipendente (o i figli conviventi, coniuge o convivente more uxorio) sia affetto da una delle gravi patologie elencate dall'art. 41 di cui al CCNL applicato (doc. 4 – Estratto CCNL Poste), indipendentemente dai requisiti e dai criteri stabiliti per la redazione della graduatoria (condizione familiare, presenza in servizio, anzianità aziendale).

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

Ha quindi precisato che la Ricorrente ha omesso di ricordare di aver lavorato per Poste Italiane S.p.A. con contratto a tempo determinato (poi prorogato) per i periodi: 02/09/2019-31/12/2019, 01/04/2020-30/06/2020 e 01/07/2020-26/08/2020 presso il CL di Agrigento Rec. S. Benedetto e di aver sottoscritto all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato un verbale di conciliazione con rinuncia a qualsiasi pretesa e accettazione delle mansioni e della sede di Bolzano.

Infine, ha contestato i presupposti applicativi della tutela ex art. 104/92 non avendo la Ricorrente dedotto né, tantomeno provato, alcuna circostanza dalla quale possa desumersi che abbia prestato, né prima dell'assunzione con Poste né prima della richiesta di trasferimento, assistenza alla madre in via continuativa ed esclusiva e che sia l'unico familiare in grado di assicurare alla madre con disabilità grave l'assistenza di cui necessita.

1.3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, all'esito della discussione orale, la stessa è decisa con la presente sentenza contestuale.

-2-

2.1 In primo luogo deve essere esaminata la doglianza della società resistente in ordine alla mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, del rapporto di assistenza con la madre disabile, non essendo – ad avviso di Poste - sufficiente per giustificare l'invocato trasferimento le circostanze indicate in atti.

Al contrario ritiene il Tribunale, che con la documentazione prodotta la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato di aver assistito con continuità la madre affetta da handicap grave. La circostanza emerge, in particolare, dai provvedimenti con i quali l'Inps ha accolto la richiesta per assistere il familiare con disabilità grave ex art. 42 comma 5 d. lgs. 151/2001 e che si

riferiscono al periodo dal 26.10.2022 al gennaio 2024 con una interruzione per congedo obbligatorio per maternità.

Peraltro, occorre osservare che per giurisprudenza costante la normativa su richiamata dimostra come non sia più richiesta la continuità dell'assistenza né la sua esclusività, sicché la pretesa di Poste che la ricorrente dimostri l'impossibilità di altri soggetti di prendersi cura della madre disabile, è incompatibile con il dettato normativo oltre che in contrasto con la dimostrazione della circostanza che finora è stata la ricorrente a farsi carico dell'assistenza della madre.

2.3.Nel merito si richiamano i principi più volte espressi dalla Corte di cassazione, in virtù dei quali "la disposizione della L. n. 104 del 1992, art. 33 comma 5 deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati -alla luce della Cost., art. 3 comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni del 13.12.2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L.

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

n. 18 del 2009- in funzione della tutela della persona disabile (cfr. Cass. 7.6.2012 n. 9201); le misure previste dall'art. 33 comma 5 devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al principio sancito dalla Cost., art. 3 comma 2 - che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Cass. n. 24015/2017); ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di lavoro (cfr. sull'onere probatorio Cass. 18/02/2009 n. 3896) (cfr. Cass. 22/03/2018 n. 7120).

Il diritto al trasferimento ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, deve essere, comunque, pur sempre compatibile con le "esigenze economiche, produttive o organizzative" del datore di lavoro, esigenze cui tale diritto resta subordinato e con le quali esso deve essere necessariamente coordinato e non è sufficiente la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente, familiare dell'handicappato, aspira.

Tale condizione esprime una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa di coprire la vacanza. In sostanza il diritto non si configura come assoluto ed illimitato, in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nella L. n. 104 del 1992, art. 33 comma 5 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto" (Cass. n. 26343/2023).

2.4. Facendo applicazione dei suesposti principi si osserva che, nella fattispecie in esame, la società resistente, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dato idonea prova che, nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede richiesta e quella ricoperta, vi erano ragioni impeditive del trasferimento della ricorrente che si trova in posizione di particolare e rafforzata tutela essendo la stessa titolare del diritto ad ottenere un avvicinamento alla madre disabile da lei assistita.

In sostanza manca la prova dell'esistenza di ragioni ostative al trasferimento ovvero della sussistenza di una lesione consistente delle esigenze economiche, produttive ed organizzative.

Tale dimostrazione non può essere desunta, come preteso da Poste dalla documentazione prodotta ed in primis dagli Accordi sindacali ciò in quanto tali accordi possono migliorare le condizioni ma non possono certo restringerne la portata sul piano soggettivo od oggettivo, stante il carattere preminente della legge nella gerarchia delle fonti (Cass. 26343/2023).

La società non può certo giustificare il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento fondata sul disposto dell'art. 33 L. 104/92 sul presupposto che negli Accordi di mobilità non è previsto alcun criterio né alcun titolo di preferenza connesso all'eventuale godimento dei benefici di cui alla L. 104/92.

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

2.5. Dalla documentazione prodotta è emerso che nei periodi di presentazione delle domande di trasferimento ex art. 33, comma 5, legge 104/1992 negli uffici di recapito della provincia di Agrigento la percentuale di personale di ruolo assunto a tempo indeterminato nella pianta organica era inferiore al 100%, e che la società ricorreva ha fatto ricorso ad assunzioni a tempo determinato per la copertura delle zone di recapito fino alla percentuale del 110%, necessaria secondo gli accordi sindacali richiamati.

In particolare, dal documento prodotto oggi in giudizio dalla ricorrente (comunicazione al personale del 12.05.2025 – disponibilità dei posti di portalettere per la mobilità nazionale volontaria -di cui è qui disposta l'ammissione in quanto rilevante e sopravvenuto - risulta che nella provincia di Agrigento vi è una disponibilità full time di 18 unità.

Alla luce di tali produzioni documentali, è emersa la sussistenza, per il periodo per cui è causa, di una effettiva e durevole esigenza di copertura da parte del datore di lavoro di posti disponibili.

Sul punto si ritiene, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 395/2020, (richiamata ai sensi dell'art. 118 c.p.c.) che, se da una parte rientra nel potere discrezionale del datore di lavoro la scelta della copertura dei posti disponibili con contratti a termine quale mezzo più opportuno per far fronte a determinate esigenze organizzative o produttive, dall'altra parte la concreta pretesa del lavoratore ad essere trasferito deve trovare soddisfazione per effetto della tutela rafforzata di cui lo stesso gode ex art. 33, comma 5 surrichiamato, prevalendo, pertanto, sulle generali facoltà di scegliere le modalità più opportune per coprire il posto disponibile.

Ne consegue che le assunzioni a tempo determinato, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, non costituisce prova dell'eccedentarietà del personale.

Alla luce di tutte le considerazioni fin qui espresse, si osserva che, all'epoca delle richieste di trasferimento ex art. 33, comma 5, legge 104/1992, vi era e permane tuttora la effettiva e concreta possibilità di trasferire la ricorrente nel CD di Agrigento o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente a Poste Italiane e presente nel Comune o nella provincia di Agrigento per lo svolgimento delle mansioni proprie del livello contrattuale di appartenenza.

Quanto poi alla dedotta situazione di carenza dell'ufficio di provenienza di Bolzano, ritiene il Giudicante che, in ogni caso, il trasferimento della ricorrente ad Agrigento non possa determinare una lesione consistente di tipo organizzativo, atteso che la ricorrente non lavora di fatto presso detto ufficio con continuità proprio perché in aspettativa per assistere la madre disabile.

In ogni caso risulta agli atti che presso il Cd Bolzano Recapito Resia ove la ricorrente è assegnata, la società intimata, dando seguito agli accordi sulle politiche attive e alle cosiddette stabilizzazioni di personale che aveva già

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60

lavorato con contratto a tempo determinato, ha assunto ben 22 portalettere a ottobre dello scorso anno mentre 5 prenderanno servizio a maggio 2025.

In definitiva il ricorso merita integrale accoglimento.

2.6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, valore indeterminabile).

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando così provvede:

-in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di [redacted] a essere trasferita ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/1992 dal CD di Bolzano Recapito Resia presso il CD di Agrigento o comunque presso altra struttura e/o ufficio appartenente alla società resistente e presente nel comune e provincia di Agrigento e per l'effetto condanna Poste Italiane S.p.a. a trasferire la ricorrente presso una delle sedi anzidette, dichiarando pertanto illegittimo il diniego opposto dalla società in data 21.02.2025 alla richiesta del 14.02.2025;

-condanna Poste Italiane S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 4.700,00 oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Roma, 18/06/2025

Il Giudice
Tiziana Orru

Firmato Da: ORRU' TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 69ae4435edb1c92e72fb6ea35d6caa60